

Originale

Rep. n. 2384

COMUNE DI TITO

Prov. di Potenza


REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci (2010) addi uno (01) del mese di febbraio in Tito, nella Casa Comunale, avanti a me Dott. Antonio Lombardi, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa in cui il Comune è parte, ai sensi del comma 4, lett. C, dell'art.97 del Dec. Legs. n.267/2000, sono personalmente comparsi:

- il Sig. Leonardo Calbi, nato a San Mauro Forte (MT) il 19/05/1950, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune, C.F.n.00128970761, il quale interviene in questo atto in nome e per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art.107 del T.U. n.267/2000;

- Laurino Luigi, nato a Tito (PZ) il 04/06/1958 e quivi residente alla Via Roma n. 97, il quale interviene nel presente atto in qualità di titolare e legale rappresentante della omonima Ditta, con sede in Tito alla Via Roma n. 97, Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla Camera di Commercio di Potenza LRN LGU 58H04 L 181 X;

Della identità della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo. Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei



04-02-2010 89

testimoni e lo fanno con il mio consenso. Le parti premettono che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 21 ottobre 2009 il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico è stato autorizzato ad avviare le procedure per una diversa gestione del servizio della pubblica illuminazione di Tito e Tito Scalo, finalizzata non solo ad un miglioramento degli impianti ma soprattutto al contenimento dei consumi energetici;


- con deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 18 novembre 2009 veniva approvata la modifica al programma triennale 2009 – 2011 delle Opere Pubbliche consistente nell'inclusione dell'*"Intervento per il contenimento dei consumi elettrici"*;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico n.984 del 01 dicembre 2009 veniva approvato il progetto per il contenimento dei consumi elettrici redatto dal Geom. Benito Oddone dell'Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di € 550.000,00;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico n.989 del 03 dicembre 2009 veniva avviato il procedimento per la stipulazione del contratto per la realizzazione dell' *"Intervento per il contenimento dei consumi elettrici"* del valore di € 488.916,00 stabilendo, altresì, la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, per la scelta del contraente;

- l'opera è finanziata con fondi di Bilancio Comunale;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico



n.03 dell'8 gennaio 2009 sono stati aggiudicati all' Impresa Laurino Luigi

come sopra generalizzata, i lavori di "Intervento per il contenimento dei

consumi elettrici" per l'importo di € 478.655,96 oltre IVA al 10% come per

legge;

- sono stati effettuati gli accertamenti prescritti dall'art.10, comma 1-quater,

della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, in ordine al

possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa a carico della ditta Laurino Luigi affidataria dei lavori di che

trattasi;

- si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente per

la stipula del presente atto;

- è garantito l'accesso ai luoghi di esecuzione dei lavori;

- il responsabile del Procedimento Ing. Leonardo CALBI e l'impresa

affidataria in data 01/02/2010 hanno sottoscritto il verbale di cui all'art.71,

comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.

CIÒ PREMesso

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e

stipulato quanto segue.

Art.1) Il Signor Leonardo Calbi nella sua qualità di Rappresentante del

Comune di Tito concede all'Impresa Laurino Luigi con sede in Tito (PZ),



alla Via Roma n. 97, che accetta, l'affidamento per il prezzo definitivo pari a

€ 478.655,96 oltre I.V.A. nella misura di legge.

Art.2) L'affidamento si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel capitolato generale d'appalto approvato con il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e nel capitolato speciale d'appalto e negli atti progettuali e nelle norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che qui richiamati si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto.



Art.3) Ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1225/U.L. del 26 agosto 1985 e delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l'impresa si impegna e obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti; l'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci; i suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,



temporanei o mobili"; in particolare il datore di lavoro affidatario e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare, se ed in quanto prescritto dal D.Lgs. n. 494/96, quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 di tale decreto, redatto a cura del coordinatore per la progettazione. In tal caso, l'affidatario potrà presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, eventuali proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti; in ogni caso, l'impresa affidataria dovrà redigere ed attuare il piano operativo di sicurezza del cantiere, prescritto dall'art.31, comma I-bis, lett.c), della legge n. 109/94 e dall'art. 9, comma I, lett.c-bis), del D.Lgs. n. 494/96 (come definito dall'art. 2, comma I, lett. f-ter) dello stesso D. Lgs. N. 494/96), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di dettaglio del succitato piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del dec. Legs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche.



c) in caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dall'Ente affidante o ad essa segnalata dall'Ispettorato dei Lavoro, l'Ente affidante medesimo comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%



sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati destinando le somme così accantonate a garanzia dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti; per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione all'Ente affidante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 4) Nell'ipotesi di ricorso al subappalto lo stesso sarà regolato dalla norme di cui all'art.18 della legge 19 marzo 1990, n.55, così come da ultimo modificato dall'art. 9, commi da 65 a 73, della legge 18 novembre 1998, n.415 e del D.P.R. n.554/1999.

Art. 5) I lavori dovranno compiersi entro 120 (centoventi) giorni dalla consegna dei medesimi. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori verrà applicata all'impresa una penale pari ad € 50,00 al giorno (art.12 Capitolato speciale). L'affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Ente affidante, per il tramite del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono



competere all'Ente affidante qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all'affidatario.

Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redige il certificato di regolare esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, che verrà trasmesso al Responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.

Art. 6) Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna;

Art.7) L'ammontare contabilizzato dal Direttore dei lavori sarà pagato all'impresa in 7 rate annuali di € 75.217,37 IVA inclusa, cadauna. La prima rata sarà pagata entro un mese dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa adozione di formale determinazione dirigenziale del Responsabile del procedimento. Le 6 rate successive saranno liquidate, senza l'adozione di ulteriori atti, entro il 31 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2011. Per le sospensioni dei lavori si richiama espressamente quanto previsto dall'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.8) A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la Ditta affidataria dei lavori ha prestato garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di affidamento dei lavori, per un importo garantito di Euro 47.865,60 (importo da ridurre in caso di impresa certificata) mediante


polizza fideiussoria n. M0991747711 del 25/01/2010 della Società

FONDIARIA - SAI S.p.A. agenzia di Potenza. La garanzia verrà restituita a lavoro ultimato e ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Art.9) A garanzia di quanto previsto all'art.30, comma 3 della Legge n.109/94 e dell'articolo n.103 del D.P.R. n.554/99, la Ditta affidataria dei lavori ha prestato garanzia fideiussoria mediante polizza fideiussoria n X99607381 - della Società **FONDIARIA - SAI S.p.A.** agenzia di Potenza, a copertura di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La Polizza prevede anche l'assicurazione della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo Euro 500.000,00. (da presentare almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori -lettera di invito-).

Art.10) Ai sensi dell'art.26, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. Si potrà applicare il prezzo chiuso, ai sensi dello stesso art. 26, comma 4, se ed in quanto applicabile al presente contratto.

Art.11) Il presente contratto d'appalto, ai sensi dell'art.19, comma 4/comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si intende




stipulato a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge 109/94 e successive modificazioni. Nel caso che una delle parti ritenesse improrogabile la risoluzione delle controversie di carattere tecnico, potrà, richiedere la convocazione del Collegio Arbitrale in vista di particolari motivi attinenti alle riserve formulate, oppure nei casi previsti dalla legge.

Art.12) Per gli effetti del presente contratto, la Ditta affidataria dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede del Comune di Tito.

Art.13) Qualora, l'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti contabili per importi non inferiori al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento attiverà le procedure per poter giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove non si raggiunga l'accordo bonario e l'impresa confermi le citate riserve, per la definizione della controversie sorte troveranno applicazione, ai sensi dell'art.32 della stessa legge n. 109/94, le disposizioni di seguito riportate.

Art.14) Qualunque controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto fra le parti firmatarie, si procederà secondo quanto stabilito dal D.M. LL.PP. di concerto con il Ministero della Giustizia n. 398 del 02.12.2000.

Art.15) Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono pure a carico



dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art.16) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel titolo VIII del D.P.R. 24 dicembre 1999, n.554, ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto. Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad I.V.A. e, pertanto, si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86.


Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di numero dieci facciate e tanti righi fin qui della undicesima facciata escluse le sottoscrizioni.

Ne è data lettura alle parti, che lo confermano.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI TITO



L'APPALTATORE



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Antonio Lombardi

